

**DELIBERAZIONE 24 MARZO 2016
123/2016/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE GIOIA ANGELO NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A, RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
78949132**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 marzo 2016

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, 281/05 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione Ed. 5.0, marzo 2015 (di seguito: Guida per le connessioni);

- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con reclamo presentato il 28 settembre 2015 (protocollo Autorità n. 28155 del 30 settembre 2015), la ditta individuale Gioia Angelo (di seguito: reclamante) ha contestato il diniego di Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) alla richiesta di modifica di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, con riferimento alla pratica di connessione n. 78949132;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore di rete e all’Autorità;
3. con nota del 7 ottobre 2015 (prot. Autorità 29096 del 7 ottobre 2015), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota inviata in data 27 novembre 2015 (prot. Autorità n. 35643 del 30 novembre 2015), in ritardo di 36 giorni rispetto al termine stabilito dall’articolo 4, comma 1, della deliberazione 188/2012/E/com, il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
5. con nota inviata in data 7 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 036719 dell’11 novembre 2015), il reclamante ha presentato le proprie repliche;
6. con nota inviata in data 4 gennaio 2016 (prot. Autorità n. 221 del 7 gennaio 2016), il gestore ha prodotto una seconda memoria, in risposta alle repliche del reclamante;
7. con nota inviata in data 26 gennaio 2016 (prot. Autorità n. 2314 del 27 gennaio 2016), il reclamante ha ulteriormente controdedotto alla memoria del gestore;
8. con nota inviata in data 29 gennaio 2016 (prot. Autorità n. 3047 del 2 febbraio 2016), il gestore ha infine prodotto un’ultima memoria;
9. con nota del 14 marzo 2016, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO

10. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni:
 - articolo 7, commi 5 e 8, dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità ARG/elt 99/08 (Testo Integrato delle Connessioni Attive, TICA), che regola le modalità con cui un produttore può richiedere al gestore di rete la modifica del preventivo di connessione e ai sensi del quale il gestore di rete, entro le tempistiche definite dal comma 1 del citato articolo 7, può accogliere la richiesta di modifica, elaborando un nuovo preventivo di connessione, ovvero rifiutarla, in questo caso evidenziando le motivazioni del rifiuto;

- paragrafo B.12 delle “Modalità e condizioni contrattuali per l’erogazione del servizio di connessione (MCC)”, pubblicate dal gestore, ai sensi dell’articolo 3 del TICA, all’interno della propria *Guida per le connessioni alla rete elettrica*, Ed. 5.0, in vigore dal 2 aprile 2015. Rileva, nella specie, la disposizione riguardante la richiesta di spostamento del sito dell’impianto di produzione che il gestore accetta solo nel caso in cui lo spostamento richiesto avvenga “*all’interno della stessa particella catastale o, al più, su particella catastale adiacente a quella indicata nella domanda di connessione alla rete*”.

QUADRO FATTUALE

11. In data 9 marzo 2015, a seguito di domanda di connessione presentata dal reclamante, il gestore emetteva un preventivo, identificato dal codice di rintracciabilità n. 78949132, per la connessione alla propria rete di un impianto di produzione alimentato da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, ubicato in località Masseria Romaniello, nel comune di Potenza;
12. in data 13 maggio 2015, il reclamante presentava al gestore una richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del TICA. Nel modulo di richiesta il reclamante evidenziava al gestore la necessità di modificare l’ubicazione dell’impianto di produzione, indicando un nuovo sito in località Ciccolecchia, nel comune di Potenza, distante circa 7 km dal sito precedentemente indicato nella richiesta di connessione;
13. con nota del 3 giugno 2015, il gestore comunicava al reclamante di non poter accogliere la richiesta di modifica del preventivo di connessione, in quanto: “*non rientra in nessuno dei criteri descritti dal TICA art. 7.5, e meglio esplicitati nella GUIDA PER LE CONNESSIONI Allegato B punto 12 disponibile sul sito istituzionale di Enel Distribuzione a seguito pubblicazione avvenuta il 02 aprile 2015 (nello specifico: le p.lle 124 del fg 2 del Comune di Potenza e la 321 fg 12 del medesimo comune NON sono adiacenti, come si evince dalla planimetria catastale disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate)*”;
14. con ulteriore nota, trasmessa il 3 giugno 2015, il gestore comunicava al reclamante che, non avendo ricevuto, entro il termine previsto dall’articolo 7, comma 2, del TICA, l’accettazione del preventivo di connessione inviato il 9 marzo 2015, detto preventivo non risultava più valido e che, pertanto, avrebbe proceduto all’annullamento della relativa pratica di connessione.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

15. Il reclamante contesta la legittimità del provvedimento con cui il gestore ha rigettato la richiesta di modifica del preventivo di connessione avanzata in data 13 maggio 2015, in relazione alla pratica 78949132;
16. il reclamante afferma che la propria richiesta di modifica del preventivo era finalizzata a ridurre (da 7 km a circa 10 m) l’estensione dell’elettrodotto di collegamento alla rete elettrica esistente. Per tale ragione, il reclamante contesta i

criteri per l'accettazione delle richieste di modifica che il gestore ha adottato nelle MCC aggiornate ad aprile 2015 e, in particolare, quello che condiziona l'accettazione al mero spostamento del sito di produzione all'interno della medesima particella catastale o, al più, sulla particella catastale contigua a quella individuata nella richiesta di connessione;

17. il reclamante afferma, inoltre, che, gli aggiornamenti delle MCC del gestore, in vigore a partire dal 2 aprile 2015, non sarebbero applicabili alle pratiche di connessione avviate prima di tale data;
18. a sostegno delle proprie ragioni, il reclamante richiama l'aggiornamento del TICA entrato in vigore il 23 novembre 2015 (a seguito della pubblicazione della delibera 558/2015/R/eel) e, nello specifico, l'articolo 7, comma 8-ter, che stabilisce che possano essere presentate, per ogni singola richiesta di connessione, non più di due richieste di modifica del preventivo, "*indipendentemente dal tipo di modifica richiesta*". Secondo il reclamante, tale nuova disposizione avrebbe confermato l'illegittimità del criterio relativo alla contiguità delle particelle catastali contenuta nella Guida per le connessioni. Il reclamante afferma, quindi, che, per effetto dell'entrata in vigore della disposizione di cui al sopracitato comma 8-ter, il gestore avrebbe dovuto accettare la richiesta di modifica del preventivo presentata il 13 maggio 2015;
19. il reclamante chiede, pertanto, che il gestore:
 - a) proceda alla modifica del preventivo di connessione, secondo quanto richiesto nella comunicazione del 13 maggio 2015;
 - b) corrisponda a suo favore l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA, per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo di connessione.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

20. Il gestore afferma di aver legittimamente respinto la richiesta di modifica del preventivo presentata dal reclamante, in applicazione della propria Guida per le connessioni, come aggiornata in data 2 aprile 2015;
21. il gestore evidenzia come i nuovi criteri per l'accettazione delle richieste di modifica del preventivo di connessione debbano applicarsi alle richieste pervenute successivamente alla data del 2 aprile 2015 e, quindi, anche alla richiesta che il reclamante ha presentato in data 13 maggio 2015, in relazione alla pratica di connessione n. 78949132;
22. il gestore sottolinea, poi, che le modifiche introdotte al TICA dalla delibera 558/2015/R/eel non hanno efficacia retroattiva e quindi non si applicano alle richieste di modifica del preventivo presentate prima della sua entrata in vigore. Il gestore ribadisce, pertanto, di aver correttamente valutato la richiesta di modifica del preventivo del 13 maggio 2015, in applicazione della disciplina regolatoria e delle MCC al tempo vigenti;

23. in relazione alla richiesta di indennizzo, per non aver emesso il preventivo entro il termine previsto dal TICA, il gestore afferma di non dover riconoscere alcun indennizzo, avendo legittimamente rifiutato la richiesta di modifica del preventivo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

24. Il criterio, introdotto con la *Guida per le connessioni alla rete elettrica*, Ed. 5.0, in vigore dal 2 aprile 2015, secondo cui la richiesta di modifica di un preventivo di connessione, con riferimento allo spostamento dell'ubicazione dell'impianto di produzione, può essere accolta soltanto se avviene "*all'interno della stessa particella catastale o, al più, su particella catastale adiacente a quella indicata nella domanda di connessione alla rete*" non appare in contrasto con le disposizioni del TICA all'epoca vigente che, agli articoli 7 e 19, non faceva divieto ai gestori di rete di fissare ulteriori condizioni specifiche per l'accettazione di richieste, quale quella oggetto della presente controversia, di spostamento di impianti di produzione;
25. ciò premesso, come già precisato da questa Autorità nella deliberazione 602/2015/E/eel, di decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Cucci Carlo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., le eventuali modifiche dei criteri per l'accettazione delle richieste di modifica di un preventivo si applicano alle istanze presentate successivamente alla data di pubblicazione dei nuovi criteri, senza che ad esse possa essere riconosciuta alcuna efficacia retroattiva;
26. ebbene, avendo il reclamante trasmesso al gestore la propria richiesta di modifica del preventivo in data 13 maggio 2015, e, quindi, successivamente alla data di entrata in vigore della *Guida per le connessioni Ed. 5.0* (2 aprile 2015), tale istanza dovrà essere valutata alla luce dei nuovi criteri introdotti e, in particolare, alla stregua di quanto previsto dal paragrafo B.12 delle MCC, laddove si consente lo spostamento del sito di produzione solo nel caso in cui ciò avvenga "*all'interno della stessa particella catastale o, al più, su particella catastale adiacente a quella indicata nella domanda di connessione alla rete*";
27. ne discende che, avendo il reclamante, nella sopracitata istanza presentata il 13 maggio 2015, richiesto uno spostamento del sito di produzione su una particella catastale non contigua a quella indicata nella domanda di connessione, il rifiuto del gestore di procedere alla modifica del preventivo risulta conforme alla disciplina applicabile *ratione temporis*;
28. in ogni caso, la più volte richiamata richiesta del reclamante del 13 maggio 2015 non avrebbe potuto trovare accoglimento neppure a seguito dell'entrata in vigore della delibera 558/2015/R/eel, del 20 novembre 2015, con cui l'Autorità ha integrato il TICA, prevedendo il divieto per i gestori di rete di porre condizioni specifiche (come, appunto, quello della contiguità delle particelle catastali in caso di spostamento del sito di produzione) per l'accoglimento delle richieste di modifica dei preventivi. Ed invero, la nuova disciplina regolatoria produce i propri effetti *ex nunc*, come si desume dal punto 3 del deliberato della citata delibera 558/2015/R/eel; ragion per cui, essa si applica alle sole istanze presentate dopo il 23

novembre 2015, e ciò vale anche per le istanze relative a pratiche di connessione già avviate;

29. in conclusione, alla luce delle suesposte ragioni, la pretesa del reclamante di ottenere un nuovo preventivo di connessione non può trovare accoglimento;
30. né merita accoglimento la richiesta del reclamante di vedersi corrisposto l'indennizzo automatico, ai sensi dell'articolo 14 del TICA, poiché, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non si rilevano ritardi da parte del gestore. Nella specie, infatti, il gestore ha dato riscontro, in data 3 giugno 2015, alla richiesta presentata dal reclamante in data 13 maggio 2015, rispettando in tal modo il termine dei 20 giorni lavorativi previsto dall'articolo 7, comma 1, del TICA

DELIBERA

1. di respingere il reclamo presentato dalla Ditta Individuale Gioia Angelo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione 78949132;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

24 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni